

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo
lieti di inviarLe la circolare di

info
azienda – Novembre 2021

A tutti i clienti

Circolare n. 35/2021

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Definizione agevolata avvisi bonari	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità di perfezionamento e di efficacia della definizione agevolata degli avvisi bonari prevista a favore dei soggetti che, a seguito dell'emergenza COVID-19, hanno subito una riduzione del volume d'affari 2020 superiore al 30% rispetto a quello 2019. In particolare la definizione si perfeziona con il versamento delle somme contenute nella "proposta" formulata dall'Agenzia e la presentazione di un'autodichiarazione attestante il rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione UE in materia di aiuti di Stato.
Provvedimento Agenzia Entrate 18.10.2021	
Saldo di cassa negativo	L'Ufficio può effettuare l'accertamento induttivo in presenza di un saldo di cassa negativo e di annotazioni irregolari sul libro giornale.
Ordinanza Corte Cassazione 20.10.2021, n. 29141	
Modelli comunicazione crediti d'imposta investimenti 4.0	Sono stati pubblicati sul sito Internet del MISE i modelli per la comunicazione dei dati relativi ai crediti d'imposta: • investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0"; • ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; • c.d. "bonus formazione 4.0".
Decreti MISE 6.10.2021	
Contributo a fondo perduto attività economiche chiuse	È stato pubblicato sulla G.U. 7.10.2021, n. 240 il Decreto che individua i soggetti beneficiari, l'ammontare dell'aiuto concedibile nonché le modalità di erogazione (in forma di contributo a fondo perduto), delle risorse relative al fondo, istituito dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", per il sostegno delle attività economiche chiuse.
Decreto MISE 9.9.2021	

Contributo “colonnine di ricarica” Decreto Ministero Transizione Ecologica 25.8.2021	È stato pubblicato sulla G.U. 20.10.2021, n. 251 il Decreto contenente le modalità attuative dell'erogazione, a imprese / lavoratori autonomi aventi specifici requisiti, del contributo previsto dall'art. 74, comma 3, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” per le spese sostenute dal 21.10.2021 per l'acquisto / installazione di “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici.
---	--

COMMENTI

LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO FISCALE”

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 21.10.2021, n. 252 sono entrate in vigore, a decorrere dal 22.10.2021, le novità del c.d. “Decreto Fiscale”, di seguito sintetizzate.

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO

La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” e del c.d. “saldo e stralcio” è stata più volte oggetto di differimenti. Da ultimo l'art. 1-sexies, DL n. 73/2020, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, ha previsto una “scalettatura” dei termini a seconda della rata di riferimento.

Ora, il DL n. 146/2021 dispone la **riammissione nei termini** dei versamenti scaduti. In particolare, il versamento delle rate da corrispondere:

- nel 2020;
- il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021;

è considerato **tempestivo** e non determina l'inefficacia delle citate definizioni se **effettuato integralmente entro il 30.11.2021**.

Saldo e stralcio	N° rata e scadenza originaria	Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
Somme dovute dai soggetti che hanno aderito al c.d. “saldo e stralcio” dei debiti risultati da carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017 che: • hanno presentato il mod. SA-ST entro il 30.4.2019; • hanno presentato il mod. SA-ST-R entro il 31.7.2019 usufruendo della proroga disposta dal DL n. 34/2019.	2° 31.03.2020 (*)	31.07.2021	30.11.2021
	3° 31.07.2020	30.09.2021	
	4° 31.03.2021	30.11.2021	
	5° 31.07.2021		

(*) il termine originario del 31.3.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Rottamazione	N° rata e scadenza originaria		Scadenza DL 73/2021	Scadenza DL 146/2021
somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, automaticamente ammessi alla "rottamazione-ter".	3°	31.07.2020	30.09.2021	30.11.2021
	4°	30.11.2020	31.10.2021	
	5°	31.07.2021	30.11.2021	
	6°	30.11.2021		
- somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018) entro il 30.4.2019; - somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno presentato il mod. DA-2018 entro il 30.4.2019;	3°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	30.11.2021
	4°	1.06.2020	31.08.2021	
	5°	31.07.2020	30.09.2021	
	6°	30.11.2020	31.10.2021	
	7°	1.03.2021	30.11.2021	
	8°	31.05.2021		
somme dovute, a titolo di risorse proprie tradizionali UE e dell'IVA all'importazione, dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-D) entro il 30.4.2019.	9°	31.07.2021	30.11.2021	30.11.2021
	10°	30.11.2021		
- Somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli affidati all'Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2017, c.d. "rottamazione-ter", presentando l'istanza di adesione (mod. DA-2018-R) entro il 31.7.2019; - somme dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli ex DL n. 148/2017, e non hanno effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme in scadenza nei mesi di luglio / settembre / ottobre 2018, come previsto dal DL n. 34/2019 e hanno	2°	28.02.2020 (*)	31.07.2021	30.11.2021
	3°	1.06.2020	31.08.2021	
	4°	31.07.2020	30.09.2021	
	5°	30.11.2020	31.10.2021	
	6°	1.03.2021	30.11.2021	
	7°	31.05.2021		
	8°	31.07.2021		

presentato il mod. DA-2018-R entro il 31.7.2019.	9°	30.11.2021		
--	----	------------	--	--

(*) il termine originario del 28.2.2020 è stato prorogato all'1.6.2020 dal DL n. 18/2020

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate - riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine **è applicabile la "tolleranza" di 5 giorni**. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

 I soggetti **decaduti** dalla "rottamazione" / "saldo e stralcio" a causa del mancato / insufficiente / tardivo pagamento delle **somme scadute nel 2019 non possono beneficiare** dei nuovi termini di versamento. Gli stessi possono comunque richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell'art. 19, DPR n. 602/73.

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE

L'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, **concede 60 giorni** di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

Ora, l'art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento **notificate** dall'Agente della riscossione **nel periodo 1.9 - 31.12.2021**, **l'estensione a 150 giorni** del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE

Con riferimento ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020**, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter dell'art. 68, DL n. 18/2020, **estendendo da 10 a 18 il numero di rate**, anche non consecutive, il cui **mancato pagamento** determina la decadenza dalla rateazione.

Inoltre è ora disposto che i debitori **decaduti al 22.10.2021** da un piano di rateazione ai sensi del citato art. 19 sono **automaticamente riammessi** allo stesso, relativamente al quale il **termine di pagamento delle rate sospese** ai sensi dell'art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 **è fissato al 31.10.2021**. Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 - 31.8.2021, delle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione;
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021. Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

 Per poter "tornare in pista" il contribuente potrebbe pagare entro il 31.10.2021 una delle rate sospese fino al 31.8, quella scaduta il 30.9 nonché quella in scadenza il 31.10.2021 (in tal modo è rispettato il limite di rate che non comporta la decadenza dalla rateazione).

Merita evidenziare infine che relativamente ai **piani di dilazione presentati**:

- **dal 9.3.2020 al 31.12.2021** la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di **10 rate** anche non consecutive;
- **dall'1.1.2022** torna applicabile la regola generale di cui al citato art. 19 con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di **5 rate**.

“BONUS TEATRO E SPETTACOLI”

Con la modifica dell'art. 36-bis, comma 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, relativamente al c.d. “Bonus teatro e spettacoli” pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 dalle imprese esercenti attività teatrali / spettacoli dal vivo, che abbiano subito nello stesso anno una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019, è stata **soppressa la possibilità di utilizzare il credito in esame nel mod. REDDITI** relativo al periodo d'imposta di sostenimento delle spese. Di conseguenza lo stesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

BONUS RICERCA E SVILUPPO

I soggetti che **al 22.10.2021** hanno **utilizzato in compensazione** il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.1.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 possono **riversare il credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi**.

Il riversamento spontaneo di quanto compensato:

- è riservato ai soggetti che nei suddetti periodi d'imposta abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- spetta anche ai soggetti che, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'art. 3, DL n. 145/2013 in maniera non conforme all'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 72, DL n. 145/2018;
- può essere utilizzata anche dai soggetti che hanno commesso errori nella quantificazione / individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità / determinazione della media storica di riferimento;
- **non spetta** qualora il credito d'imposta sia il risultato:
 - di condotte fraudolente;
 - di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
 - di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- **non è applicabile** in mancanza della documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta;
- **non può essere** utilizzato qualora sia stato accertato l'utilizzo in compensazione con un atto di recupero crediti divenuto **definitivo al 20.10.2021**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame i soggetti interessati:

- **devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2022;**

- devono **riversare il credito entro il 16.12.2022**. Il versamento **può essere effettuato in 3 rate di pari importo**, di cui la prima entro il 16.12.2022 e le successive entro il 16.12.2023 e il 16.12.2024, maggiorate degli interessi legali con decorrenza dal 17.12.2022.



Non è possibile compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

RISPETTO CONDIZIONI E LIMITI AIUTI DI STATO

Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 13, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" in base al quale rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 "Aiuti di importo limitato" e 3.12 "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", sono **applicabili anche**:

- alla **definizione agevolata degli avvisi bonari** di cui all'art. 5, commi da 1 a 7, DL n. 41/2021 (definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018 senza sanzioni);
- al **contributo a fondo perduto**, nella misura massima di € 1.000, previsto dall'art. 1-ter, DL n. 41/2021, a favore delle imprese che hanno **attivato la partita IVA nel 2018 che hanno iniziato l'attività**, come desumibile dal Registro Imprese, **nel corso del 2019**, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'**esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021** prevista dall'art. 6-sexies, DL n. 41/2021 relativa agli immobili posseduti dai soggetti beneficiari del predetto contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021;
- ai **contributi a fondo perduto** (automatico / alternativo / per i soggetti con peggioramento economico) previsti dall'art. 1, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- all'**estensione del "bonus canoni locazioni"** previsto dall'art. 4, DL n. 73/2021.

SOGGETTI ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

Con la modifica dell'art. 3, comma 3, lett. a), DPR n. 322/98 è prevista l'inclusione dei **Revisori legali tra i soggetti abilitati all'invio telematico delle dichiarazioni**. A seguito dell'estensione, i nuovi soggetti sono **abilitati anche all'apposizione del visto di conformità**.

NUOVA AGEVOLAZIONE "PATENT BOX"

È rivista l'agevolazione del c.d. "Patent box", con l'introduzione della **nuova deduzione pari al 90% dei costi di ricerca e sviluppo** relativi a specifici beni immateriali, **in sostituzione dell'attuale disciplina** (sovrareddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali).

In particolare, il Decreto in esame riconosce ai soggetti **titolari di reddito d'impresa** la possibilità di optare per l'applicazione della **maggiorazione del 90%**, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, **dei costi di ricerca e sviluppo** sostenuti in relazione a:

- **software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli;**

- **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo **industriale, commerciale / scientifico** giuridicamente tutelabili;
utilizzati (direttamente / indirettamente) **nello svolgimento della propria attività d'impresa.**



Tale scelta ha una **durata di 5 anni** ed è **irrevocabile e rinnovabile**. Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione in esame è applicabile a condizione che i soggetti **svolgano le attività di ricerca e sviluppo**, anche mediante contratti di ricerca stipulati con:

- **società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa**, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
- **Università / enti di ricerca e organismi equiparati**;
finalizzate alla creazione / sviluppo dei predetti beni.

I soggetti che intendono fruire della nuova deduzione possono indicare le **informazioni necessarie alla determinazione** della stessa in un'**idonea documentazione** predisposta in base alle istruzioni che saranno definite dall'Agenzia delle Entrate.

In caso di **rettifica** della deduzione, da cui derivi una **maggior imposta / minor credito**, la sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta / differenza del credito utilizzato **non si applica** se, nel corso dell'accesso / ispezione / verifica / altra attività istruttoria il contribuente **consegna la predetta documentazione**, idonea a consentire il **riscontro della deduzione spettante**. Il possesso della predetta documentazione va comunicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta per il quale il contribuente beneficia della deduzione.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame **non possono fruire** per l'intera durata dell'opzione e in relazione ai **medesimi costi** del **credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo** di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

A decorrere **dal 22.10.2021** sono **abrogate** le disposizioni del previgente regime di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, Finanziaria 2015 e dell'art. 4, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita".



I soggetti che hanno esercitato l'opzione **prima del 22.10.2021** ai sensi delle previgenti disposizioni possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di **applicare il nuovo regime previa apposita comunicazione**.

Sono **esclusi** da tale possibilità i soggetti che:

- hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate ex art. 31-ter, DPR n. 600/73 (ovvero istanza di rinnovo), e abbiano **sottoscritto un accordo preventivo** con la stessa a conclusione di tali procedure;
- hanno aderito alla predetta procedura di autoliquidazione di cui al citato art. 4, DL n. 34/2019.

I soggetti che hanno presentato istanza di accesso alla procedura di cui al citato art. 31-ter (ovvero istanza di rinnovo) e che **non avendo ancora sottoscritto un accordo** intendono applicare il nuovo regime, devono **comunicare la rinuncia** alla procedura di accordo preventivo (rinnovo della stessa), secondo le modalità che saranno stabilite dalla stessa Agenzia.

INCENTIVI ACQUISTO AUTOVETTURE MENO INQUINANTI

È previsto l'incremento di € 100 milioni del fondo ex art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) al fine di **incentivare l'acquisto di autovetture meno inquinanti**.

In particolare le nuove risorse sono così distribuite:

- € 65 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi di CO₂/Km;
- € 20 milioni, dei quali € 15 milioni riservati ai veicoli elettrici, per l'acquisto / leasing di autoveicoli di categoria N1 / M1 (trasporto merci / trasporto persone) nuovi;
- € 10 milioni, per l'acquisto / leasing di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di CO₂/Km;
- € 5 milioni a favore delle persone fisiche che acquistano un veicolo di categoria M1 usato.



Il veicolo oggetto della compravendita deve presentare i seguenti requisiti:

- non deve aver usufruito degli incentivi di cui all'art. 1, comma 1041, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), e di cui all'art. 1, comma 654, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021);
- prezzo risultante dalle quotazioni medie di mercato non superiore a € 25.000;
- deve essere almeno di classe Euro 6.

Contestualmente è necessaria la rottamazione di un veicolo della medesima categoria immatricolato prima dell'1.1.2011 oppure di un veicolo di età superiore a 10 anni e intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo / familiare convivente alla data di acquisto del veicolo.

Il beneficio è corrisposto dal venditore che lo recupera sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24.

L'importo del beneficio è così modulato:

CO ₂ g/km	Contributo
0-60	€ 2.000
61-90	€ 1.000
91-160	€ 750

SCADENZARIO

Mese di Novembre

Mercoledì 10 novembre

MOD. 730/2021 INTEGRATIVO	• Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2021 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2021 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.
--------------------------------------	---

Lunedì 15 novembre

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.7.2020	Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.7.2020.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2021	Versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2021 prevista dalla Finanziaria 2021 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate). Il termine è stato così differito dal c.d. "Decreto Sostegni-bis".
BONUS TEATRO E SPETTACOLI	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione per l'accesso al "bonus teatro e spettacoli", per le spese 2020 relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo, da parte delle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato 2020 pari almeno al 20% rispetto a quello del 2019.

Martedì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	• Liquidazione IVA del mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA del terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (non dovuti dai soggetti trimestrali speciali).
---	---

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della terza rata fissa 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS AGRICOLTURA	Versamento della terza rata 2021 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2020 e anticipo 2021.

Lunedì 22 novembre

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

Giovedì 25 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). Si rammenta che: • sono soppressi i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi); • la presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici; • i soggetti non obbligati all'invio possono comunque scegliere di inviare i modd. Intra (beni / servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	---

Martedì 30 novembre

ACCONTI MOD. 730/2021	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2021 (seconda o unica rata).
MOD. REDDITI 2021	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IRAP 2021	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2020, relativo al 2020, di persone fisiche, società di persone e assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. CNM	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2020, da parte della società consolidante.
IRAP OPZIONE 2021-2023	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2020 (fino al 30.11), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, a decorrere dal 2021, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2021 – 2023).

REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2021-2023	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2021 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2021 – 2023.
ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2021 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2021.
ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata dell'acconto 2021 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento della seconda rata dell'acconto 2021 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: • ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale: • ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica; • diversi da quelli ad elevata automazione.
IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. Se l'importo dovuto per il primo trimestre e il secondo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
ROTTAMAZIONE-TER / SALDO E STRALCIO RIPRESA SOSPENSIONE	Versamento delle rate dovute nel 2020 / 2021 con riferimento a: • definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione-ter");

"DECRETO SOSTEGNI-BIS" E "DECRETO FISCALE"	definizione (c.d. "stralcio e saldo") prevista dall'art. 1, commi 190 e 193, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. Ai fini dell'effettuazione del versamento trova comunque applicazione la "tolleranza" di 5 giorni. È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021.
---	--

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.